



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO RELATIVO ALLA CONVENZIONE TRA ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI, ASSOCIAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI ED IMMOBILIARI E ORDINI PROFESSIONALI PER IL SETTORE CASA PROMOSSA DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE**

Fanno parte del “settore casa”: Installazione e manutenzione elettrica e elettronica; Installazione e manutenzione termoidraulica; Manutenzione e assistenza caldaie; Manutenzione e assistenza elettrodomestici; Opere da fabbro; Opere da falegname; Serramentistica; Opere edili; Opere da verniciatore e rifinitura superfici; Interventi di spazzacamino; Opere da vetraio; Imprese di pulizia; Vendita, montaggio mobili e complementi d’arredo; Manutenzione di parchi e giardini; Installazione e manutenzione di antenne; Installazione e manutenzione Ascensori; Opere di sistemazione esterna; Risparmio energetico (per le seguenti sottocategorie: Installazione e manutenzione elettrica e elettronica; Installazione e manutenzione termoidraulica; Manutenzione e assistenza caldaie; Manutenzione e assistenza elettrodomestici; Serramentistica; Opere edili; Opere da Vetraio; Opere da verniciatore e rifinitura superfici, Interventi di spazzacamino).

**Art. 1**

In relazione alla Convenzione promossa dalla Camera di Commercio di Varese per il “Settore casa”, sottoscritta il 14 febbraio 2009, la Camera di Commercio di Varese provvede a registrare il marchio di garanzia di cui all'allegato 1.

Il marchio viene concesso gratuitamente in uso non esclusivo agli operatori del Settore Casa, come sopra definiti, che aderiscono alla Convenzione.

**Art. 2**

La concessione in uso di cui all'art. 1 viene disposta con determinazione dirigenziale, previa presentazione di istanza in carta libera nella quale l'interessato dichiara di impegnarsi a rispettare il contenuto della Convenzione.

Le imprese richiedenti devono essere regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese, non sottoposte a procedure concorsuali o a procedure per pratiche commerciali scorrette o ad azioni inibitorie per clausole contrattuali vessatorie ed in regola con il pagamento del diritto annuale a favore della Camera di Commercio di Varese.

**Art 3**

La Camera di Commercio di Varese tiene un registro di concessionari del marchio di garanzia di cui all'art. 1, dove fra l'altro può essere annotata ogni informazione utile a valutare il rispetto delle norme della convenzione da parte delle imprese iscritte.

**Art. 4**

La concessione del marchio di garanzia può essere revocata con determinazione dirigenziale, previo contraddittorio con l'interessato, qualora il concessionario non rispetti il contenuto della convenzione sopra citata.

**Art. 5**

Le parti firmatarie della convenzione provvedono a vigilare sul corretto utilizzo del marchio e sul rispetto del presente regolamento, segnalando alla Camera di Commercio eventuali comportamenti o utilizzi non conformi.

Le associazioni possono elaborare e proporre alla Camera di Commercio l'adozione di formulari contrattuali tipo, formulare proposte alle associazioni aderenti e alla Camera di Commercio per la modifica, l'integrazione e la promozione di qualsiasi iniziativa utile per il miglioramento della Convenzione di cui all'art. 1.